

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE OGGETTO E DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita una società a responsabilità limitata denominata "S.I. SOLE S.R.L.".

Art. 2) SEDE

La sede della società è in Comune di Cattolica (RN), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 *ter* disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), spetta invece ai soci decidere la istituzione di sedi secondarie, ovvero spostare la sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi logistici integrati e fotovoltaici e la conservazione del patrimonio ambientale promuovendo anche le capacità professionali e d'impresa esistenti sul territorio, perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico e la conseguente ricerca ed approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni.

La società potrà svolgere attività di fornitura di servizi e infrastrutture di telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche anche mediante l'uso di frequenze radio, ai sensi di legge; tale attività potrà essere rivolta al pubblico ovvero ad imprese terze svolgenti anche attività di comunicazione elettronica [enti pubblici] secondo le norme di legge.

Inoltre la società potrà realizzare impianti termici, idraulici, meccanici e per il trasporto e utilizzazione del gas.

La Società potrà inoltre effettuare servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzioni lavori, anche per conto dei soci, che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì:

- prendere e dare in gestione servizi aziendali, partecipare ad appalti e gare;
- stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione, gli Enti locali, le associazioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato;

Essa, inoltre, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali l'acquisto, la vendita e la permuta, la locazione attiva e/o passiva di beni mobili, beni mobili registrati, immobili ed aziende; la conclusione di finanziamenti e mutui attivi o passivi, anche fondiari; essa potrà, anche nell'interesse di terzi, ricevere e prestare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali a terzi, inclusi gli Istituti di credito; essa potrà assumere quote e partecipazioni in associazioni, enti o consorzi o in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o complementare al proprio (sempreché, peraltro, tale ultima attività non costituisca l'oggetto prevalente ed esclusivo della Società stessa), osservati i limiti e le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, e del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197 e di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Art. 4) DURATA

La società ha una durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo

proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi con decisione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II - CAPITALE E PARTECIPAZIONI

Art. 5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 45.000,00= (quarantacinquemila/00), diviso in quote ai sensi di legge.

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, in natura o di crediti.

In caso di riduzione del capitale per perdite la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, dovrà essere redatta e depositata nella sede della società almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea perché i soci possano prenderne visione.

Art. 6) QUOTE, DIRITTI SOCIALI E SOCI

Le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai conferimenti effettuati. È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Il socio non potrà cedere la propria quota, in tutto o in parte, ad altri soggetti senza averla prima offerta in prelazione agli altri soci, i quali potranno acquistarla, a parità di prezzo e di ogni altra condizione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Il socio che intende cedere la propria quota, in tutto o in parte, dovrà pertanto darne

comunicazione scritta all'Organo Amministrativo ed agli altri soci a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci potranno esercitare il diritto di prelazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, con diritto di accrescimento tra di loro.

In ogni caso la prelazione dovrà essere esercitata per l'intera quota offerta in vendita.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini suddetti, il socio potrà liberamente cedere la propria quota, o quella porzione di quota offerta in vendita, per il prezzo e con le modalità in precedenza comunicate, fatto salvo il previo gradimento da esprimersi con le modalità di cui ai commi successivi del presente articolo.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo gradimento espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi conformemente all'articolo 9 del presente statuto, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende negato.

Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso da esercitarsi secondo i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 21.

Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce effetto verso la società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della società.

In caso di accordo tra tutti i soci, potrà essere sottoscritta una dichiarazione di assenso alla cessione di quota, senza che vengano espletate la formalità previste dai precedenti commi.

L'assenso di cui al presente comma vale anche quale espressione di gradimento.

Le quote sono liberamente trasferibili *mortis causa*.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

Art. 8) COMPETENZE

I soci decidono sulle materie riservate loro dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo o delle Norme di Funzionamento;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) il gradimento per il trasferimento tra vivi delle partecipazioni.

Con riferimento alle materie di cui ai numeri 4), 5) e 6), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 9.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate

con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'articolo 2466 c.c.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge o del presente statuto dispongano la sospensione del diritto di voto.

Art. 9) ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su richiesta di uno degli Amministratori, del Collegio Sindacale se nominato, o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata).

Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare con le informazioni necessarie. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima adunanza l'Assemblea non risultasse regolarmente costituita.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad

essa partecipa l'intero capitale sociale in proprio o per delega, qualora tutti gli amministratori, sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge. La delega deve essere conferita per scritto e la relativa documentazione è conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. Non è ammessa la delega a valere per più assemblee. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci o al revisore, se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Il presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'assemblea. Nei casi di legge, o quando l'assemblea lo ritiene opportuno il verbale verrà redatto da un notaio.

L'assemblea, in prima e seconda convocazione, delibera con la maggioranza del 60% (sessantapercento) del capitale sociale. Nel caso previsto dal numero 6) dell'articolo 8, comma 2, l'assemblea delibera con la maggioranza del 60% (sessantapercento) del capitale sociale

avente diritto al voto.

Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 10) CONSULTAZIONE E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Tuttavia con riferimento alle decisioni di cui ai punti 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 8, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

La consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto dovranno risultare da apposito documento che indichi con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Nella consultazione scritta il documento all'uopo predisposto dovrà circolare fra tutti i soci; di ciò dovrà essere data attestazione mediante sottoscrizione degli stessi - a margine della propria dichiarazione scritta di voto - ovvero, in caso di rifiuto di sottoscrizione, mediante dichiarazione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dal documento dovrà risultare l'indicazione dei soci consenzienti e dei soci contrari o astenuti, e, se il socio lo ritiene opportuno, l'indicazione del motivo della sua contrarietà o astensione.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione di voto equivale ad astensione.

La consultazione scritta dovrà comunque perfezionarsi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di consultazione, altrimenti la decisione dei soci si considererà come non adottata.

L'espressione per iscritto del consenso dovrà aversi a seguito di trasmissione a tutti i soci di copia del documento all'uopo predisposto. La trasmissione potrà avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Entro i cinque giorni successivi alla ricezione del documento, i soci dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale ad astensione.

La decisione dei soci è presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessantapercento) del capitale sociale, esclusi dal calcolo della quota di capitale i voti relativi a partecipazioni per le quali il diritto di voto non può essere esercitato o non è stato esercitato a seguito dell'astensione del socio. La documentazione relativa alla consultazione scritta e al consenso espresso per iscritto deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni (anche se negative) trascritte senza indugio a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 11) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 3 (tre) membri, o da un Amministratore Unico come verrà stabilito all'atto della nomina; gli amministratori potranno essere nominati anche tra i non soci.

L'organo amministrativo durerà in carica a tempo indeterminato, e cioè sino a revoca o

dimissioni, o per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina, e con possibilità di rielezione.

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..

Art. 12) POTERI

Sono demandati all'organo amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna limitazione e pertanto esso potrà compiere ogni atto ritenuto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione solo di quanto per legge o per statuto è riservato alla competenza esclusiva delle decisioni dei soci.

Art. 13) RAPPRESENTANZA E REMUNERAZIONE

All'amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, é attribuita la firma e la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale.

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e/o ad uno o più consiglieri delegati, determinando i limiti della delega e nel rispetto dei limiti di legge.

Potranno essere nominati speciali procuratori, soci o non soci, cui affidare mandati per uno o più affari.

Art. 14) NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e se ritiene opportuno un Vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea. Al Vice-Presidente spetta la rappresentanza della Società in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 15) FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove in Italia, ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due)

consiglieri o dal Collegio Sindacale se nominato.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci se nominati con lettera raccomandata almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e nei casi d'urgenza con telegramma, fax o posta elettronica, due giorni prima.

L'avviso dovrà essere inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci se nominati.

Il Consiglio è validamente costituito anche se riunito senza la formalità di cui sopra, purché siano presenti tutti i suoi componenti ed il Collegio Sindacale se nominato, e nessuno dei presenti si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 16) QUORUM E DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Sono comunque di competenza del Consiglio di Amministrazione come organo collegiale, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni in tema di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2481 del Codice Civile.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta il tutto con le modalità, in quanto compatibili, indicate al precedente articolo 10.

Art. 17) REMUNERAZIONE

I soci possono deliberare di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico un compenso in misura fissa e/o sotto forma di partecipazione agli utili, nonché una indennità per la cessazione del rapporto, da accantonarsi annualmente in base alle quote maturate ed accantonabile anche sotto forma di polizza assicurativa.

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

TITOLO V - CONTROLLI, BILANCIO E UTILI

Art. 18) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Ove richiesto dalla legge o i soci lo reputino opportuno, la gestione sociale sarà controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti aventi i requisiti richiesti dalla legge, che dureranno in carica tre esercizi, scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e saranno rieleggibili.

Qualora ricorrano le condizioni di legge verrà nominato il soggetto incaricato del controllo contabile.

All'atto della nomina dei sindaci e dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile ne verrà determinato il compenso.

Art. 19) BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, da presentare all'assemblea entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

Art. 20) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Gli utili netti, dopo prelevata la somma prescritta dall'art. 2430 C.C. per la costituzione della Riserva Legale fino a che questa non ha raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere ripartiti tra i soci in proporzione delle quote sociali da essi possedute, salva diversa destinazione che ad essi potrà dare l'assemblea. Il pagamento di detti utili verrà effettuato nei

termini che stabilirà l'assemblea presso la sede sociale.

Art. 21) RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473, comma 1 e 2481 *bis* del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni nei casi di cui agli artt. 2469, comma 2.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al presente articolo, dovrà essere comunicata all'organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, secondo le norme stabilite dall'articolo 2473 del codice civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle

loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 22) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

L'assemblea o gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23) APPORTI E FINANZIAMENTI SOCI

La società ha facoltà di acquisire fondi presso i soci sia mediante finanziamenti a titolo di prestito fruttifero o infruttifero, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia con versamenti in conto capitale.

Art. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o tra i Soci e la Società anche se

promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) saranno devolute ad un Arbitro nominato dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne, con sede in Rimini, che vi provvederà entro trenta (30) giorni dalla richiesta effettuata dalla Parte più diligente; ove tale Presidente non provveda alla nomina essa sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini, sempre ad istanza della Parte più diligente.

La controversia sarà decisa senza formalità di procedura con arbitrato irrituale, salvo quelle che l'Arbitro stesso fisserà.

Art. 25) RECAPITI E COMUNICAZIONI

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.

Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefax e l'indirizzo e-mail.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Tutte le modalità di comunicazione possono essere sostituite con raccomandata consegnata a mani del destinatario che controfirma per ricevuta.

Art. 26) RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.